



COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA ORDINANZE DEL SINDACO

N. 2 DEL 27-06-2022

OGGETTO: Misure per un corretto e razionale utilizzo dell'acqua potabile durante la stagione estiva

IL RESPONSABILE DELL'AREA LA SINDACA

CONSIDERATO

- che la scarsità di apporti pluviometrici registrata nella stagione primaverile potrà determinare problemi di disponibilità della risorsa idrica durante la stagione estiva;
- che la nota trasmessa in data 17/06/2022 – prot. 8504 - da parte di ACAM Acque S.p.A. ai Comuni gestiti dalla Società richiede un impegno comune, con il coinvolgimento della cittadinanza, volto ad economizzare il bene acqua mediante un razionale uso della stessa, evitando sprechi dovuti a utilizzo per scopi non domestici;

ATTESO

Che, l'Assessore alla Protezione Civile, Infrastrutture e Ambiente di Regione Liguria, con nota in data 23/06/2022 – prot. 8730 – richiamando i dati degli Osservatori idrici, istituiti nell'ambito dell'Autorità di Distretto del PO e dell'Appennino Settentrionale, che indicano nel territorio ligure un livello di severità idrica tale da determinare la necessità di adottare opportune misure atte a non pregiudicare i prelievi idropotabili, invita le Amministrazioni liguri ad assumere azioni atte a contenere l'uso della risorsa idrica per finalità diverse da quelle potabili e produttive;

RAVVISATA

la necessità di dover adottare dei provvedimenti in ordine alla limitazione dei consumi di acqua per un corretto e razionale utilizzo dell'acqua potabile durante la stagione estiva, al fine di non compromettere il soddisfacimento del normale fabbisogno idrico, contenendo il fenomeno degli usi impropri e degli sprechi di acqua potabile;

VISTI:

- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000;

- lo Statuto del Comune di Riomaggiore;

ORDINA

a tutti gli utenti dell'acquedotto comunale, con decorrenza dalla data odierna e sino al 31 luglio 2022, salvo eventuali proroghe stante il perdurare della situazione di criticità oggi in essere, di attenersi alle seguenti disposizioni:

- a) non innaffiare giardini, orti e prati;
- b) non effettuare il lavaggio di autovetture e simili, eccetto gli impianti autorizzati;
- c) non effettuare il lavaggio di spazi ed aree private, cortili e piazzali;
- d) non riempire piscine private, fontane ornamentali, vasche da giardino.

DA MANDATO

Alle Maestranze comunali di affiggere la presente Ordinanza alle bacheche informative presenti sul territorio comunale;

AVVERTE

- che chiunque viola le presenti disposizioni sarà punibile con una sanzione da € 25,00 a € 500,00, prevista dall'art. 7 bis (sanzioni amministrative) del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- che a norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7/8/1990 n° 241 e ss.mm., avverso la presente ordinanza in applicazione della Legge 6/12/1971 n° 1034 (istituzione e competenze dei TAR), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Genova.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia:

- Affissa all'Albo Pretorio del Comune;
- Trasmessa alla Prefettura/UTG della Spezia;
- Trasmessa alla Polizia Municipale di Riomaggiore;
- Trasmessa alla Stazione Carabinieri di Riomaggiore;
- Trasmessa al Reparto Carabinieri Parco Nazionale delle Cinque Terre;
- Trasmessa al Parco Nazionale delle Cinque Terre;
- Trasmessa alla Società ACAM Acque Spa – Gruppo IREN;
- Trasmessa all'ATO Idrico della Spezia;
- Trasmessa alla Protezione Civile Regionale.

Il Corpo di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e gli altri organismi preposti alla tutela dell'ordine pubblico sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile dell'area

ORDINANZE DEL SINDACO
LA SINDACA
PECUNIA FABRIZIA